

Sentenza n. 1549/2023 pubbl. il 03/11/2023

RG n. _____

Repert. n. _____ del 03/11/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Dr.ssa Barbara Del Bono | Presidente |
| Dr.ssa Mariangela Fuina | Consigliere Relatore |
| Dr. Domenico Canosa | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. _____, promossa da

_____ in persona
del legale rapp.te p.t., e sigg.ri _____

_____, tutti rappresentati e difesi dall'avv. _____

_____, in forza di procura rilasciata all'atto di appello;

Appellanti

CONTRO

_____) incorporante per fusione la
_____, in persona del suo procuratore speciale,
rappresentata e difesa dall'Avv. _____, in forza di procure allegata alla
comparsa di costituzione in appello;

Appellata

E nei confronti di

_____ in persona del procuratore speciale, quale mandataria e procuratrice
di _____ in persona le legale rapp.te p.t.,



rappresentata e difesa dall'Avv. _____, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

Terza intervenuta

OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. _____, pubblicata in data 6 agosto 2020 resa dal Tribunale Civile di Chieti, nel giudizio n. R.G. _____, non notificata.

Conclusioni delle parti:

Per l'appellante, in citazione: *“In riforma dell'impugnata sentenza “Voglia il Tribunale adito: a) accertare e dichiarare la invalidità, illegittimità ed inefficacia dei contratti di mutuo di cui in premessa con conseguente eventuale invalidità delle ipoteche iscritte o quantomeno, in subordine, la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi; b) di conseguenza, in caso di accoglimento della subordinata, dichiarare la gratuità dei mutui di cui in premessa; c) accertare e dichiarare, comunque, in via in via ulteriormente subordinata, che la banca ha violato l'art. 117 TUB per aver indicato in contratto un TAEG difforme dal reale e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento in base alla somma complessivamente dovuta ai sensi del citato art. 117 TUB, tenuto conto di quanto versato ad oggi dall'attore; d) condannare in ogni caso la banca convenuta alla restituzione delle somme corrisposte dall'attore in eccesso fino ad oggi, maggiorate degli interessi legali da calcolarsi fino al saldo effettivo; e) condannare la convenuta altresì al risarcimento dei danni, cagionati a parte attorea a causa del suo comportamento scorretto, non trasparente, improntato ad evidente e grave mala fede, nell'ammontare che il Tribunale riterrà congruo; f) condannare parte convenuta al rimborso delle spese e competenze di lite”-*

Per l'appellata, in sede comparsa di costituzione: *“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società “_____” e dai suoi fideiussori sig.ri _____*

_____ , ai sensi degli artt. 348 bis e ter cpc per non aver tale gravame alcuna ragionevole probabilità di essere



Sentenza n. 1549/2023 pubbl. il 03/11/2023

RG n. .

Repert. n.

del 03/11/2023

accolto. nel merito: ove non accolta l'eccezione di inammissibilità, respingere comunque l'appello proposto dalla società

e dai suoi fideiussori sig.ri .

Andrea, poiché infondato, e per l'effetto confermare la sentenza n. del

Tribunale di Chieti, emessa in data 5 agosto 2020 e pubblicata il successivo 6 agosto

2020. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario nella

misura del 15% ed oneri fiscali di legge". Conclusioni integrate in sede di udienza di

precisazione delle conclusioni: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni

contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa, in via pregiudiziale:

accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società

e dai suoi fideiussori sig.ri

... , ai sensi degli artt. 348 bis e ter

cpc per non aver tale gravame alcuna ragionevole probabilità di essere accolto; nel

merito: ove non accolta l'eccezione di inammissibilità, dichiarare la carenza di

legittimazione attiva dell'attrice - e,

conseguentemente, dei suoi fideiussori sig.ri

... - a poter pretendere la ripetizione delle somme

asseritamente corrisposte alla Banca in maniera illegittima (per asserita usurarietà

pattizia del tasso di mora, a titolo di anatocismo illegittimo ovvero in ragione

dell'asserita errata indicazione dell'ISC) in relazione ai primi 4 contratti di mutuo

fondario oggetto di controversia stante, appunto, il relativo difetto di titolarità dei

rapporti giuridici dedotti in giudizio con conferma, in ogni caso, della sentenza n.

del Tribunale di Chieti, emessa in data 5 agosto 2020 e pubblicata il

successivo 6 agosto 2020, stante l'infondatezza sia in fatto che in diritto del gravame

proposto da controparte. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso

forfettario nella misura del 15% ed oneri fiscali di legge".

Per l'Intervenuta, in sede di comparsa di costituzione: "Piaccia all'On. le Corte

d'Appello adita, respinta ogni contraria pretesa e istanza, - In via principale,

dichiarare nullo, inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dagli appellanti

ovvero rigettare lo stesso per i motivi tutti indicati in premessa; - In subordine, nella



denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dei motivi di appello, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado dalla Banca convenuta, che di seguito si ritrascrivono: “Piaccia all’ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa, in via preliminare, nel merito, per le ragioni esposte dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell’attrice

... – e, conseguentemente, dei suoi fideiussori – a poter pretendere la ripetizione delle somme asseritamente corrisposte alla Banca in maniera illegittima (per asserita usurarietà pattizia del tasso di mora, a titolo di anatocismo illegittimo ovvero in ragione dell’asserita errata indicazione dell’ISC) in relazione ai primo 4 contratti di mutuo fondiario oggetto di controversia stante, appunto, il relativo difetto di titolarità dei rapporti giuridici dedotti in giudizio; In ogni caso, rigettare integralmente le domande attoree in quanto non provate e comunque infondate sia in fatto che in diritto [...]”. In ogni caso, con vittoria di spese e diritti ed onorari del presente grado di giudizio”. Conclusioni non modificate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

In fatto e in diritto

1. Con sentenza n. il Tribunale di Chieti decideva sulla domanda proposta dagli odierni appellanti, e dai sig.ri

(procedimento di primo

grado instaurato dagli allora attori, oggi appellanti, nei confronti della allora

, oggi

., al fine di veder dichiarare e accertare la

nullità dei contratti di mutuo ipotecario – sottoscritti in data 11.05.2004, 9.09.2005, 22.03.2007 e del mutuo del 19.01.2010 sottoscritto dal sig. , tutti

con ., nonchè di altro mutuo dell’11.02.2011 sottoscritto dalla

., alla quale era succeduta la società oggi

appellante- e delle relative garanzie ipotecarie in quanto contenenti clausole relative a interessi moratori usurari, applicazione dell’anatocismo e l’errata indicazione dell’ISC, con conseguente dichiarazione di gratuità del mutuo e ricalcolo del piano di ammortamento con condanna della Banca alla restituzione delle somme versate e risarcimento del danno), escludendo il difetto di legittimazione degli allora attori –



eccezione sollevata dalla Banca- e rigettando la domanda di parte attrice con compensazione delle spese di lite e condanna dell'Istituto di credito ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010 per non avere questa partecipato alla procedura di mediazione senza un giustificato motivo.

Dopo una ricognizione delle domande svolte dalle parti in causa, il Tribunale di Chieti escludeva, come già riferito, il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori in riferimento ai primi quattro contratti di mutuo, e nel merito riteneva non fondata la domanda sulla base della ctu espletata in altro procedimento, r.g. n.

tra . dai fideiussori .

nel confronti della (, a seguito della quale il ctu aveva escluso la pattuizione di interessi, corrispettivi e moratori, usurari.

In particolare il Tribunale evidenziava che secondo le istruzioni della Banca d'Italia nel calcolo del t.e.g.m. non dovevano essere computati gli interessi moratori e la penale per l'estinzione anticipata del mutuo in quanto entrambe le voci finanziarie appena citate rappresentano dei costi soltanto eventuali delle operazioni di credito e che si applicano in caso di patologico andamento del rapporto (per gli interessi moratori) o comunque anomalo andamento dello stesso (la penale per estinzione anticipata) e la loro inclusione nel calcolo del t.e.g.m. comporterebbe un notevole aumento di quest'ultimo.

Il Giudice di prime cure proseguiva rappresentando che, secondo la giurisprudenza di legittimità citata in sentenza, il giudizio di usurarietà del tasso è effettuato dal raffronto del t.e.g. del singolo contratto con il t.e.g.m. maggiorato dai punti percentuali (spread) normativamente previsti, con la conseguenza che i dati numerici posti in confronto, t.e.g. e t.e.g.m. devono essere calcolati utilizzando i medesimi componenti.

Per quanto concerne invece la penale per estinzione anticipata del mutuo, quale esercizio potestativo in capo al mutuatario con possibilità di estinguere in anticipo il finanziamento, il Tribunale affermava che non potesse determinare un ipotesi di usura genetica del tasso di interesse dal momento che l'usura deve essere rilevata in relazione alle clausole contrattuali e non dipendere da avvenimenti che possono



Sentenza n. 1549/2023 pubbl. il 03/11/2023

RG n.

Repert. n. del 03/11/2023

determinarsi durante l'esecuzione del rapporto non strettamente collegati alla erogazione del credito come previsto dall'art. 644, comma 4, c.p..

Il Giudice di prime cure non escludeva in linea di principio la possibilità per gli interessi moratori di essere valutati ai fini della verifica della loro usurarietà, ma l'usurarietà deve essere valutata in rapporto a criteri differenti e autonomi come indicati dalla Banca d'Italia la quale *segnala come dalle indagini dei decreti trimestrali risulti che la maggiorazione stabilita contrattualmente per gli interessi di mora è pari mediamente al 2,1 punti percentuali*, maggiorazione che era stata considerata dal ctu in sede di perizia e che, in applicazione della stessa, aveva concluso che con il contratto di mutuo o nella sua esecuzione non erano stati pattuiti interessi usurari.

Passando alla disamina della lamentata applicazione dell'interesse di mora sull'intera rata di rimborso, comprensiva di quota capitale e interessi corrispettivi, generando in tal modo effetti anatocistici, considerazione effettuata dagli allora attori al fine di evidenziare che gli interessi moratori erano superiori a quanto contrattualmente stabilito, superando il tasso soglia, il Tribunale in adesione a quanto emerso nella ctu escludeva che durante l'esecuzione del contratto fossero stati applicati interessi usurari.

Il Tribunale proseguiva affermando che la difformità tra ISC indicato in contratto e ISC effettivo non poteva avere alcuna conseguenza circa l'invocata applicazione dell'art. 117 TUB – tasso sostitutivo bot – non costituendo l'ISC un costo ma un mero dato di sintesi avente la funzione di indicare al cliente il costo complessivo dell'operazione creditizia la cui errata indicazione avrebbe conseguenze sotto il profilo della violazione degli obblighi informativi posti a carico della banca.

Il Tribunale escludeva poi l'applicazione dell'art. 125 bis, comma 6, tub in quanto norma entrata in vigore in epoca successiva alla stipulazione dei primi quattro contratti di mutuo ma in ogni caso non poteva essere applicata non rivestendo la mutuataria la qualità di consumatrice.

Firmato Da: DEL BONO BARBARA Emesso Da: CA DI FIRMA MARIANGELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5b263c
Firmato Da: FUJINA MARIANGELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 32318047bb42bf66 - Firmato Da: FUJINA MARIANGELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5b263c



Da ultimo, rigettava la domanda risarcitoria formulata dagli allora attori in quanto questi non avevano allegato e né provato che la difformità dell'ISC aveva arrecato loro un danno e per tanto anche la richiesta di ctu doveva essere rigettata.

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice.

2. Avverso la sentenza propongono appello gli allora attori, sulla base di tre motivi di seguito compendati:

1) Errato conteggio operato da ctu di altro giudizio ed utilizzato dal Giudice di primo grado.

Con tale motivo di doglianza, gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure abbia considerato utile ai fini del decidere la ctu a firma della dr.ssa redatta in altro procedimento, elaborato che sarebbe, a parere degli appellanti, errato in quanto l'ausiliario del giudice avrebbe tenuto conto nel calcolo del t.a.e.g. delle sole spese di incasso rata e delle spese di istruttoria e non anche tutte le componenti di spesa relative alla erogazione del mutuo – spese di assicurazione, per perizia, spese di istruttoria- spese che a parere di parte appellante devono essere tenute in considerazione in ossequio del disposto dell'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla l. n. 108/1996 e per il quale devono essere prese in considerazione *le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.*

Con richiesta di nomina di altro ctu.

2) Omessa considerazione degli interessi di mora e della penale per estinzione anticipata.

Gli appellanti lamentano l'adesione da parte del Giudice di prime cure all'orientamento giurisprudenziale, definito restrittivo, secondo il quale nel calcolo del t.e.g. non devono essere considerati *gli interessi moratori e la penale per estinzione anticipata.*

A confutazione di quanto sostenuto dal primo Giudice e in relazione agli interessi moratori, gli appellanti fanno riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19597/ 2020, a Sezioni Unite, la quale ha sancito l'applicabilità anche agli interessi



Firmato Da: DEL BONO BARBARA Emesso Da: CA DI FIRMA BARBARA Emesso Da: CA DI FIRMA MARIANGELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5b24b3c
Firmato Da: FUINA MARIANGELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 32318047bb42bf66 - Firmato Da: FUINA MARIANGELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 32318047bb42bf66

moratori, e non solo a quelli corrispettivi, della disciplina che sancisce il divieto di usura.

In relazione alla clausola per estinzione anticipata del contratto, gli appellanti asseriscono che il reato di usura si consuma non solo con l'adempimento dell'obbligazione ma anche con la "promessa", ovvero con la promessa di pagare un costo usurario resa al momento della pattuizione e che anche con la previsione della penale per estinzione anticipata del mutuo il mutuatario promette di pagare un costo, una remunerazione per la banca ai sensi dell'art. 644 c.p., con la conseguenza che il Giudice dovrebbe verificare quale sia il costo TAEG che il mutuatario ha promesso di pagare al momento della stipula del contratto.

A parere dell'appellante il costo promesso per l'estinzione anticipata soggiacerebbe alla normativa antiusura in quanto costo collegato alla erogazione del credito, un costo che il mutuatario ha promesso di pagare e, infine, che non è una imposta /tassa, indicando a sostegno dei propri assunti una serie di sentenze di merito.

3) Omessa considerazione della difformità dell'ISC così come accertato dal CTP.

Con tale ultimo motivo di doglianza, gli appellanti si affidano alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. _____ al fine di argomentare in punto di diritto circa le conseguenze della riscontrata difformità tra ISC dichiarato in contratto e ISC effettivo, riconducendole nell'alveo degli artt. 117, comma 4, e/o 125 bis TUB.

Da ultimo parte appellante si duole del rigetto della domanda di risarcimento danni formulata in primo grado a causa del *comportamento scorretto, non trasparente, improntato ad evidente e grave mala fede*, in quanto a parere del Tribunale non sarebbe stata provata, in relazione all'ipotesi della divergenza dell'ISC, la circostanza che la allora attrice non avrebbe sottoscritto quei contratti o li avrebbe sottoscritti a condizioni differenti, mentre al contrario era evidente, a parere dell'appellante, che nessuno stipula un contratto a condizioni "*sconvenienti o quanto meno che non gli sono regolarmente e correttamente rese note dalla parte con cui sta trattando*".



Sentenza n. 1549/2023 pubbl. il 03/11/2023

RG n.

Repert. n.) del 03/11/2023

3. Si è costituita la . . . , quale incorporante per fusione la . . . , eccependo preliminarmente in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. e chiedendo nel merito il rigetto del proposto appello.

E' intervenuta nel presente giudizio la . . . , quale mandataria e procuratrice di . . . , assumendo che in virtù di contratto di cessione dei crediti del 7.04.2017 la . . .

successivamente incorporata per fusione nella U . . . , aveva ceduto pro soluto e in blocco alla . . . ai sensi dell'art. 58 TUB un portafoglio di crediti – G.U. parte II n. . . del . . . – tra i quali era ricompreso anche quello portato nel finanziamento fondiario dell'11.02.2011 – n. . . Rep. e n. . . di Racc – oggetto del presente giudizio di appello, dando mandato alla . . . di intervenire nel presente giudizio di appello.


L'intervenuta eccepeva l'inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di appello richiamando tutte le difese svolte dalla cedente nel corso del primo grado di giudizio, ivi compresa il difetto di legittimazione degli appellanti, eccezione questa riproposta dalla appellata principale in sede di udienza per la precisazione delle conclusioni.

4. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e all'udienza dell'11. aprile 2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

5. Prima di procedere alla disamina del merito, la Corte dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dei documenti prodotti dalla intervenuta con la comparsa conclusionale, nello specifico quelli contrassegnati da numeri 1), 2) e 4) in quanto nuovi, ritenendo invece influente il doc. n. 3 già versato in atti al momento della sua costituzione in giudizio.

Va poi esclusa la eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c. che ha già superato il vaglio di ammissibilità essendo giunto alla fase decisoria.

La Corte ritiene preliminarmente di vagliare le eccezioni di: a) tardività della costituzione dell'intervenuta nel presente giudizio; b) difetto di valida procura in



Firmato Da: DEL BONO BARBARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 32318047bb42bf66 - Firmato Da: FUINA MARIANGELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 32318047bb42bf66



capo alla intervenuta; b) difetto di titolarità sostanziale del credito ceduto, sollevate da parte appellante in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del'11.01.2022 nei confronti della terza intervenuta , quale mandataria e procuratrice della , che sebbene non reiterate e non argomentate nei successivi scritti difensivi, evenienza che lascerebbe concludere per una loro rinuncia, tuttavia afferiscono a questioni che possono essere rilevate d'ufficio e, come tali, da esaminare direttamente dal Giudicante a garanzia del contraddittorio.

Sulla tardività della costituzione in giudizio della intervenuta, questa deve essere rigettata in quanto anche nel giudizio di appello le parti convenute o intervenienti possono costituirsi validamente fino al giorno della prima udienza non incorrendo in alcuna decadenza salva la preclusione dal proporre appello incidentale, cosa che non si è verificata nel presente di giudizio.

Non è poi condivisibile l'argomentazione svolta da parte appellante in relazione al difetto di una valida procura in capo alla conferitale dalla

con atto a rogito del Notaio in data 2.08.2016, procura che pur essendo denominata "speciale" dovrebbe, a parere dell'appellante, essere qualificata come "generale" mancando in essa la specifica indicazione del credito per il quale si procede nel presente giudizio, in quanto alla luce della pronuncia n. 14766/2007 della Corte di Cassazione si rammenta che: *"Il potere di rappresentanza processuale, con la connessa facoltà di conferire la procura alle liti al difensore, non può mai essere attribuito disgiuntamente dal potere di rappresentanza sostanziale; il conferimento di tale potere di rappresentanza sostanziale, tuttavia, non esige la previa individuazione dei rapporti controversi che ne formano l'oggetto, ma può validamente essere attribuito con riferimento ad un coacervo di rapporti omogenei e litigiosi"*, principio al quale la Corte intende aderire, non essendovi alcuna necessità della individuazione dei singoli rapporti.

Anche la sollevata eccezione circa la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla , ritenendo l'appellante non sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito contestato, deve essere rigettata.



Sul punto, in tema di onere della prova, un recente arresto giurisprudenziale ha precisato (Cfr. Cass. 17994/23) che: *“quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”*.

Tornando al caso di specie, dalla lettura dell'avviso pubblico dell'atto di cessione (pag. 9 e ss) si evincono chiaramente quali sono le categorie dei crediti ceduti, i criteri della loro individuazione tanto più che agli atti risulta prodotto anche l'elenco dei crediti ceduti con attestazione da parte del Notaio il tutto in riferimento al solo ultimo contratto di mutuo stipulato in data 11.02.2011, oggetto



della cessione e in forza del quale la è intervenuta in giudizio a mezzo della propria mandataria e procuratrice

Anche l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società

..... in relazione ai primi quattro contratti di mutuo, estinti, in quanto per questi l'unica legittimata sarebbe stata la

..... i (la cui denominazione è stata successivamente variata e società dichiarata poi fallita) sottoscrittrice dei predetti contratti, sussistendo invece per il solo quinto contratto, trasferito alla appellante società a seguito di scissione parziale della originaria, eccezione rigettata dal Giudice di prime cure e nuovamente riproposta in questo grado dalla appellata .., deve essere rigettata.

La Corte ritiene sussistente il collegamento causale tra tutti i contratti di finanziamento, succedutisi nel tempo, in quanto aventi il precipuo scopo di estinguere il precedente finanziamento fino ad arrivare anche all'ultimo, trasferito all'appellante come passività a seguito della scissione parziale della originaria società.

6. Passando alla disamina del merito, l'appello deve essere rigettato.

6.1 Il primo motivo d'appello è diretto a evidenziare l'errore del Giudice di prime cure nel ritenere corretti i conteggi operati dal ctu, nominato in altro giudizio, il quale non avrebbe nel calcolo del taeg, ai fini della verifica del tasso soglia, tenuto in considerazione tutte le componenti di spesa relative all'erogazione del mutuo, considerando invece solo le spese di incasso rata e le spese di istruttoria.

Tale impostazione a parere della Corte è il frutto di una erronea individuazione da parte degli appellanti circa i tassi da prendere effettivamente in considerazione ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Infatti gli appellanti indicano il TAEG come tasso di riferimento ai fini dell'usura, quando è ben noto che questo parametro, come meglio si spiegherà successivamente in riferimento al terzo motivo di appello, non può essere considerato un vero e proprio tasso ma un indicatore del costo complessivo dell'operazione finanziaria e che esula dalla normativa antiusura e in ogni caso le contestazioni mosse da parte



appellante appaiono generiche, non indicando in maniera specifica quali voci di spesa sarebbero da considerare nel calcolo del t.e.g.. (cfr. pag. 3 atto di appello “*in via esemplificativa*”) né indicano, come pur sarebbe stato loro onere l’eventuale incidenza dell’inclusione delle spese (ove previste nei singoli contratti di mutuo) ai fini del superamento del tasso soglia.

6.2 Anche il secondo motivo di doglianza deve essere rigettato.

Parte appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel non includere gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata nel calcolo del t.e.g.m., in particolare per quanto riguarda gli interessi moratori tale errore sarebbe confermato da quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 la quale ha riconosciuto l’estensione della normativa antiusura anche agli interessi moratori.

Il punto dal quale muovere è costituito dal principio di diritto, per la parte che qui interessa, espresso dalla Corte di legittimità: “*La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.;*



nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio".

Tali modalità di calcolo nel corso degli anni hanno subito aggiustamenti che, come evidenziato dalla intervenuta, si possono così schematizzare:

- fino al 25.03.2003, il tasso di mora è rapportato alla Categoria di riferimento senza maggiorazioni;
- dal II semestre 2003 al 12 maggio 2011, il tasso di mora maggiorazione del tegm del 2,1%, al quale si deve poi aggiungere il 50% del tegm rettificato;
- dal 13 maggio 2011 al IV trimestre del 2017 il tasso di mora è dato dal tegm + 2,1%, al quale si dovrà poi aggiungere, sul rettificato, il 25% + 4 punti.

Prosegue la Corte affermando che: *"In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento"* senza poi tralasciare gli ulteriori aspetti in materia di onere della prova: *"Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si attegga nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".*

Tornando al caso di specie, la doglianza mossa con tale secondo motivo di appello appare evanescente in considerazione del fatto che richiama genericamente i principi ispiratori della sentenza senza considerare le ulteriori questioni risolte dal Supremo Consesso come richiamati dalla massima sopra enunciata.



Inoltre, a parere della Corte la ctu espletata appare congrua e scevra da errori nella metodologia seguita tanto è che la stessa consulente alla pag. 11 dell'elaborato peritale ha evidenziato, dopo una ricognizione della normativa di riferimento, che *“dall’11 maggio 2011 il limite è fissato dal tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Tale precisazione è opportuna in quanto la CTU, nella determinazione del tasso soglia, ha effettuato i conteggi tenendo conto dei diversi criteri previsti dalla legge”* (elaborato peritale redatto nel 2016).

Anche l’argomentazione svolta dagli appellanti circa l’inclusione della penale per estinzione anticipata del mutuo, quale “promessa usuraria” e come tale rientrante nella fattispecie dell’art. 644 c.p., non può essere condivisa da questa Corte sulla scorta della ormai costante giurisprudenza venutasi a creare.

Per altro verso, la Corte di Cassazione ha precisato, sotto il profilo civilistico e nell’ambito della non cumulabilità della commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, che *“la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma a ben vedere proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito. Non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a una “remunerazione” a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. D.L. n. 185/2008, ex art. 2-bis,*



Sentenza n. 1549/2023 pubbl. il 03/11/2023

RG n.

Repert. n.

del 03/11/2023

quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass. civ. n. 7352/2022, in parte motiva).

Sempre in tale ambito e nella ipotesi di contestazione della mancata inclusione della commissione di anticipata estinzione nel TAEG, un ulteriore e recente arresto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 13228/2023, in parte motiva) ha precisato che *“E’ ben vero che, a mente dell’art. 2, comma 1, l. 108/1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d’Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell’art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l’altro, le “remunerazioni a qualsiasi titolo” previste per l’operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l’anticipata estinzione, giacché essa, come bene han detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all’erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l’anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell’anticipato scioglimento”.*

6.3 Per quanto concerne, invece, la doglianza contenuta nel terzo motivo di appello in relazione alla discrepanza tra l’Isc pattuito nei contratti di mutuo e l’Isc effettivamente applicato, come rilevato dal proprio consulente tecnico di parte, la Corte ritiene tale motivo infondato.

Non può essere condivisa l’argomentazione svolta dall’appellante e contenuta nella sentenza del Tribunale di Cagliari, trascritta nel corpo dell’appello, in quanto è ormai pacifico che: *“In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione della forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art 117 d. lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del*



Sentenza n. 1549/2023 pubbl. il 03/11/2023

RG n. 323180470b42b6f66

Repert. n. del 03/11/2023

finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. Civ. sent. n. 39169/2021) principio ribadito recentemente nell'ord. n. 4597/2023 della Suprema Corte: "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche oneri amministrativi di gestione e, come tale non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la cui mancata indicazione della forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art 117 d. lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima".

In relazione alla inapplicabilità dell'art. 117 Tub, in particolare del suo 4° e 6° comma, questa deriva dalla circostanza che la prevista nullità si riferisce alle ipotesi di mancata indicazione nel contratto del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, nonché nelle ipotesi di clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché di quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelli pubblicizzati, nulla afferma circa la errata indicazione di un Taeg diverso da quello pubblicizzato, costituendo, si riafferma, il Taeg un mero indicatore sintetico dei costi.

Inoltre, assolvendo il Taeg una funzione di pubblicità e trasparenza (alla luce della delibera CICR del 4.03.2003 che ha introdotto l'indicatore sintetico di costo, come confermato dalla Istruzioni della Banca d'Italia del 2009 art. 9 – Sezione trasparenza) questo non rappresenta un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica e, quindi, non ricompreso nelle previsioni dell'art. 117 tub, vecchia formulazione, con la conseguenza che "sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito di cui alla disciplina l'art. 125 bis comma 6 tub" (Cass. Civ.



ord. n. 4597/2023), norma entrata in vigore effettivamente solo nel 2010, e che non trova in ogni caso applicazione nel caso de quo in quanto il sottoscrittore non riveste la qualifica di consumatore.

Né risultano dimostrate, (dovendo escludersi l'ammissibilità del danno *in re ipsa*) le conseguenze negative subite e conseguentemente la ricorrenza del danno asseritamente patito dagli appellanti in relazione alla errata indicazione del ISC.

L'appello va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ed essendo il valore della domanda indeterminabile, esse vengono liquidate, in applicazione dei criteri del D.M. n. 147/2022, nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio e, quindi, in euro , oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.

Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).

PQM

La Corte d'appello, definitivamente decidendo:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento a favore della appellata e della terza intervenuta alla refusione delle spese e competenze di giudizio pari ad euro , oltre spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge, per ciascuna di loro.
- 3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto il 31.10.2023

Il Consigliere Relatore
Mariangela Fuina

Il Presidente
Barbara Del Bono

